



## COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 842694

### ORDINANZA N. 18 Del 06/12/2017

**OGGETTO: MISURE OBBLIGATORIE DA ADOTTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE PARTICOLARMENTE INTENSE E/O IN CONSEGUENZA DI FORMAZIONE DI GHIACCIO SULLE STRADE**

#### IL SINDACO

- **considerata** la necessità di dare attuazione ad ogni possibile accorgimento teso ad evitare pregiudizi o pericoli per la circolazione degli utenti sulla pubblica via e di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica nei luoghi pubblici o ad uso pubblico in caso di precipitazioni a carattere nevoso particolarmente intense e/o in caso di formazione di ghiaccio tali da non consentire all'ente di provvedere in tempi rapidi e risolutivi con gli strumenti ordinariamente in uso, vista la scarsa disponibilità di uomini e mezzi;
- **visto** l'art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia approvato con Delibera di C.C. n. 122 del 27 luglio 1995 del Comune di Lugo e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto "Sgombero della neve", che prevede quanto segue: *"I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno."* e nelle more di una predisposizione omogenea di un Regolamento di Polizia Urbana valido in tutto il territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- **considerato** quindi necessario riproporre, a mezzo Ordinanza Sindacale, alcune ulteriori prescrizioni che si rendono necessarie per un periodo limitato in ragione della stagione invernale ad alto rischio neve con frequenti e improvvise precipitazioni nevose di carattere eccezionale che richiedono un intervento immediato e consistente di uomini e mezzi al fine di preservare maggiormente la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, nonché la

circolazione dei veicoli consentendo una veloce operazione di sgombero della neve e ripristino della circolazione da parte del Comune sulle strade dei centri abitati;

- **ritenuto** pertanto necessario per le ragioni sopra evidenziate, emanare un provvedimento a carattere temporaneo per la presente stagione invernale, da ritenersi contingibile ed urgente, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reali pericoli e di quelli occulti insidiosi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e per la circolazione stradale che coinvolge tutta la cittadinanza;
- **visto** l'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225, che definisce il Sindaco autorità comunale di Protezione civile;
- **visto** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **visto** il D.M. del 5.08.2008 del Ministero dell'Interno: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";
- **informato** preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- **visto** altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall'art.8 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010 n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quando previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;
- **visto** l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali;
- **vista** la Legge 24.11.1981 n. 689;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, in occasione di precipitazioni a carattere nevoso di particolare intensità e/o in presenza di ghiaccio, **dalla data di adozione della presente Ordinanza fino al 30 aprile 2018:**

- lo sgombero della neve dai marciapiedi per consentire il passaggio pedonale e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza; nel caso di strada sprovvista di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio di propria competenza;
- di accumulare la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata stradale ed i passaggi pedonali e non ostruisca le caditoie stradali situate davanti alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- di spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero gradi, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di lastre di ghiaccio;
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;

- che venga rimossa la neve dai passi carrai a cura dei loro utilizzatori;
- che i balconi e/o davanzali siano sgombrati dalla neve prima o contemporaneamente allo spazzamento delle vie sottostanti in modo da non recare danno ai passanti;
- che non venga depositata, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve accumulatosi nei cortili o nei luoghi privati;
- di rimuovere eventuali formazioni o lame di ghiaccio pendenti dalle sporgenze dei tetti, dalle grondaie e dai balconi che si protendono sulla pubblica via o sui luoghi di pubblico o privato passaggio;
- di non far sostare gli autoveicoli sotto le alberature o parti di esse che insistono o si protendono sulla pubblica via;
- da ultimo, ordina ai proprietari degli autoveicoli di allontanarli dalla sede stradale durante le operazioni di sgombero della neve, al fine di agevolarne la rimozione, ricoverandoli, per quanto possibile, nelle autorimesse o nei cortili privati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

**Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, pagamento in misura ridotta pari a € 100,00.**

Resta fermo e impregiudicato quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia.

### **DA ATTO**

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ravenna anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione;

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo nonché trasmessa al Comando della Polizia Municipale della Bassa Romagna, al relativo Presidio Territoriale ed al Prefetto di Ravenna per la sua diramazione alle Forze di Polizia Statali ed a chiunque spetti di farla osservare;

### **INFORMA**

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ravenna entro 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso;
- ovvero
- potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso.

- Ufficio responsabile del procedimento: Comando di Polizia Municipale Unione dei Comuni della Bassa Romagna

**IL SINDACO**  
**PRONI ELEONORA**